



COMUNE DI SAN CIPIRELLO

Città Metropolitana di Palermo

Allegato "A" ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 21 DEL 29.03.2018

STATUTO DELLA CONSULTA GIOVANILE COMUNALE

Premesso:

Che l'Art. 1 dello "Statuto della Consulta Giovanile Comunale", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 03.09.2009, recita: *"E' istituita dal Comune di San Cipirello, con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 49 del 03.09.2009 la "CONSULTA GIOVANILE" quale organo permanente e rappresentativo della comunità giovanile di San Cipirello. La Consulta nasce dalla volontà dell'Amministrazione Comunale di rendere i giovani partecipi della vita della comunità e protagonisti attivi delle scelte che li riguardano e di rendere il Comune stesso luogo di garanzia dei diritti di cittadinanza e sede di confronto e di scambio di relazioni, anche tra generazioni diverse."*

Che si ritiene necessario, al fine di fornire uno strumento più efficace, abrogare gli articoli dal 2 all'11 del suddetto "Statuto della Consulta Giovanile" e sostituirli con l'articolato dal 2 al 18 del presente "Statuto della Consulta Giovanile Comunale", qui di seguito illustrati:

Art. 2 – Oggetto

1. Il presente statuto disciplina l'organizzazione, i compiti e le funzioni della "CONSULTA GIOVANILE COMUNALE", di seguito denominata Consulta.

2. La sede della Consulta Giovanile è stabilita nella Casa Comunale. I lavori della Consulta si tengono abitualmente presso l'Aula Consiliare "Rosario Livatino". L'agibilità di altre sedi per riunioni e dibattiti deve essere preventivamente autorizzata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Art. 3 – Finalità

1. La Consulta è un organo consultivo del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, a cui si rivolgono per avanzare proposte inerenti alle tematiche giovanili e per fornire parere non vincolante su espressa richiesta del Consiglio comunale e Giunta Municipale.

2. Tale parere, se richiesto, deve essere espresso entro la data di trattazione dell'argomento da parte del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione del mondo giovanile alla politica del Comune, opera in piena autonomia, in stretta collaborazione con i

giovani eletti nelle Istituzioni e si avvale dell'Assessorato alle Politiche giovanili, Commissione Consiliare competente, affinché le proposte elaborate trovino l'effettivo coinvolgimento degli enti e organi interessati.

3. La Consulta:

- a. è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani;
- b. promuove progetti ed iniziative inerenti ai giovani, anche tramite collaborazioni con le cooperative sociali, le associazioni e il volontariato, progettisti e/o erogatori di servizi;
- c. promuove dibattiti, ricerche ed incontri e/o iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- d. elabora annualmente un progetto per i giovani da sottoporre alla Giunta Comunale, Commissione Consiliare competente per l'approvazione e il relativo finanziamento;
- e. favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- f. raccoglie informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, ambiente, vacanze e turismo) con ricerche autonome o a mezzo delle strutture amministrative comunali;

Art. 4 – Rapporti con le Istituzioni

1. La Consulta è un organo consultivo della Giunta e del Consiglio Comunale.
2. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, le Commissioni Consiliari, il Sindaco, la Giunta, l'Assessore alle Politiche Giovanili attraverso:
 - a. pareri non vincolanti, se espressamente richiesti;
 - b. proposte di deliberazioni che dovranno essere presentate per il tramite del settore comunale competente corredate del parere di regolarità tecnica e, se dovuto, del parere di regolarità contabile;
 - c. iniziative e altre attività specifiche.
3. pareri, proposte e iniziative sono comunicati alla Presidenza del Consiglio Comunale per iscritto.

Art. 5 – Organi

1. Sono organi della Consulta:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. le Commissioni.

Art. 6– Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti i giovani residenti nel Comune di San Cipirello, di età compresa tra i 16 e i 30 anni.
2. Ne sono membri, senza diritto di voto, anche:
 - a. il Sindaco o suo delegato
 - b. l'Assessore alle Politiche Giovanili.
 - c. il Presidente del Consiglio comunale o suo delegato
3. L'Assemblea della Consulta può essere composta da tutti i giovani residenti che ne facciano richiesta. A tal fine, i giovani interessati dovranno presentare apposita domanda in carta libera al Comune di San Cipirello a seguito di apposito avviso pubblico. In sede di prima applicazione, l'avviso dovrà essere pubblicizzato entro 30 giorni dall'approvazione ed esecutività del presente statuto. Successivamente, con cadenza annuale, dovrà essere pubblicato un avviso all'Albo Pretorio online del comune per consentire l'iscrizione di nuovi giovani che ne facciano richiesta.
4. I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono presentare un'istanza al Presidente del Consiglio comunale che, per il tramite dei propri uffici, la inoltra al Presidente della Consulta.
5. La richiesta si intende accettata una volta verificati dal Consiglio Direttivo i requisiti di ammissibilità (età, residenza nel Comune di San Cipirello). In sede di prima applicazione le domande ed i requisiti di ammissibilità verranno accertati dall'ufficio di Presidenza del Consiglio comunale.

6. Ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e delle Commissioni non è riconosciuta alcuna indennità o gettone di presenza.
7. L'Assemblea nomina il Presidente della Consulta ed il Vice Presidente, nelle sue differenti funzioni, con votazione a scrutinio segreto, per ciascuna delle cariche. In caso di una sola candidatura per ogni funzione, l'Assemblea può decidere di votare in modo palese. I candidati devono avere raggiunto la maggiore età.
9. Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica due anni.
10. Spetta all'Assemblea eleggere il Presidente, il Vice Presidente e i componenti di Commissione. Le elezioni risultano valide se in prima consultazione si raggiunge il quorum del 50% più uno degli iscritti. In seconda consultazione se si raggiunge il 50% più uno dei votanti.

L'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia accertata, in proprio o per delega la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto, in prima convocazione. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Essa ha il compito di:

- a. proporre modifiche agli articoli o commi dello Statuto della Consulta Giovanile da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei componenti l'Assemblea;
- b. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti;
- c. approvare la relazione annuale del Consiglio Direttivo da presentare all'Assessore alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) e alle Commissioni Consiliari competenti.

Art. 7 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Presidente con una cadenza bimestrale e straordinariamente ogni qual volta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità. La prima convocazione verrà effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avviso pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e dovranno tenersi nei locali comunali appositamente individuati, previa comunicazione al Presidente del Consiglio comunale.
3. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno cinque (5) giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite avviso telefonico o informatico. E' consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo.
4. L'Assemblea deve essere riunita comunque qualora ne faccia richiesta al Presidente almeno il 20% dei suoi membri, chiarendone la motivazione.
5. Il Sindaco e/o l'Assessore alle Politiche Giovanili su richiesta della maggioranza dei componenti la I Commissione Consiliare, possono chiedere al Presidente della Consulta la convocazione straordinaria dell'Assemblea ogni qual volta ne ravvisino la necessità, chiarendone la motivazione.
6. Ai fini della validità della seduta di Assemblea, in prima convocazione deve essere presente il 50% degli iscritti più uno; mentre, in seconda convocazione l'Assemblea risulterà valida con un numero minimo dei partecipanti del 20% dei membri.
7. Qualora mancasse il numero minimo (50%+1) dei partecipanti alla prima convocazione dell'Assemblea, la seconda si terrà nello stesso giorno a distanza di almeno un'ora, con un numero minimo dei partecipanti del 20% dei membri.
8. All'inizio di ogni riunione dell'Assemblea della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:
 - a. Presidente e Vice Presidente della Consulta;
 - b. Responsabili di commissione;
 - c. Segretario, senza diritto di voto.
2. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Responsabili di commissione sono elettive.
3. La nomina del Segretario spetta al Presidente.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni.
5. I componenti del Consiglio Direttivo non possono ricoprire le medesime cariche per più di due mandati, anche non consecutivi.
6. Le sedute del Consiglio Direttivo, se non è presente almeno la metà dei suoi componenti, vengono invalidate dal Presidente.
7. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.
8. Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.
9. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:
 - a. attività di ricerca;
 - b. promozione di attività (culturali, sportive...);
 - c. rapporti con altre associazioni, consulte e gruppi giovanili.
10. Il Consiglio Direttivo presenta all'Assessore alle Politiche Giovanili alla competente commissione consiliare (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta) una relazione annuale sulle attività svolte, preventivamente approvata dall'Assemblea.

Art. 9 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ordinariamente con cadenza mensile e, comunque, ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti, con un preavviso minimo di 48 ore.

Art. 10 – Presidente

1. Il Presidente, eletto ai sensi del precedente art. 5, comma 7, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
2. In caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente.
3. Egli rappresenta formalmente la Consulta dinanzi alle Istituzioni e agli Enti terzi.
5. Il Presidente dura in carica due anni.

Art. 11 – Segretario

1. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Nel verbale devono essere riportati le presenze, i contenuti dell'incontro e le decisioni prese.
3. Il verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.
4. Il segretario ha il compito di vigilare e comunicare richiami disciplinari e quanto altro previsto dal successivo articolo 14.

Art. 12 – Commissioni

1. Le Commissioni:
 - a. sono nominate dall'Assemblea;
 - b. sono composte fino a 11 componenti eletti tra i membri della Consulta;
 - c. stabiliscono autonomamente tempi e modalità di lavoro.
 - d. i responsabili delle Commissioni sono eletti alla seduta di insediamento tra i componenti delle commissioni stesse.
2. I responsabili delle Commissioni di lavoro relazionano al Consiglio Direttivo sull'attività svolta.
3. Le Commissioni di Lavoro sono istituite nelle seguenti materie:
 - a. Sport ed Ambiente;
 - b. Cultura e Spettacolo;
 - c. Politiche sociali.

Art. 13 – Partecipazione

1. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto ed a titolo gratuito) di:
 - a. rappresentanti di Enti e Associazioni;
 - b. Sindaco, Assessori, Consiglieri comunali;
 - c. funzionari e dipendenti del Comune e delle sue articolazioni operative ed organizzative compatibilmente con le esigenze d'ufficio degli stessi.

Art. 14 – Risorse finanziarie

1. La Consulta giovanile - tramite il suo Presidente - si avvale, per il funzionamento amministrativo e per ricerche inerenti i suoi fini istituzionali, del personale e delle attrezzature tecniche che saranno individuate dal Sindaco.
2. La Consulta giovanile non ha autonomo potere di spesa e pertanto gli eventuali impegni per il regolare funzionamento della stessa dovranno essere adottati, su richiesta del Presidente, dal Dirigente degli Affari Generali. A tal fine dovrà essere istituito, nei limiti delle disponibilità di bilancio, apposito capitolo sul bilancio di previsione.
3. L'Assemblea, annualmente, prima dell'approvazione del bilancio di previsione comunale presenta apposita previsione di spesa per l'anno successivo. Tale proposta deve essere trasmessa all'Amministrazione comunale almeno 60 giorni prima della data di scadenza prevista per legge per l'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 15 – Richiami, decadenze ed espulsioni

1. Un componente del Consiglio Direttivo decade dalla carica per i seguenti motivi:
 - a. Se si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.
 - b. Comportamenti non consoni con le finalità della consulta.
2. L'espulsione dei singoli membri dell'Assemblea e del consiglio Direttivo, deve essere preceduta da almeno 2 (due) richiami.
3. Le cause dei richiami sono:
 - a. Assenza ingiustificata.
 - b. Comportamenti non consoni con le finalità della consulta.

Art. 16 - Modificazioni dello Statuto

1. Lo Statuto della Consulta può essere modificato, oltre che ai sensi del precedente art. 5, comma 10 lett. a), dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, informandone preventivamente la Consulta.

Art. 17 – Rinvio allo Statuto dell'Ente-

1. Per quanto qui non previsto, i rapporti con la Consulta giovanile sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di San Cipirello e dalla normativa vigente in materia.

Art. 18 – Norme finali

1. L'articolato del presente Statuto della "Consulta Giovanile Comunale", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 21 del 29.03.2018, abroga espressamente e sostituisce gli articoli dal 2 all' 11 dello Statuto della "Consulta Giovanile Comunale" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 49 del 03.09.2009.